

ALLEGATO 5

Per il servizio di gestione informatizzata delle risorse umane degli IFO

CIG n. 850158410F

TRA

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)

E

il RTI

**GPI S.P.A – LTP LEGAL & TAX PARTNER SOCIETA' TRA AVVOCATI E
COMMERCIALISTI S.T.P.R.L.**

Sommario

Premessa.....	1
Art. 1 - Norme regolatrici	1
Art. 2 - Oggetto	2
Art. 3 - Durata del Contratto	2
Art. 4 - Importo contrattuale	2
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	2
Art. 5 bis – Avvio del servizio e collaudo	3
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	3
Art. 7 - Obblighi di riservatezza.....	3
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	4
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	5
Art. 10 – Subappalto	6
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 12 - Cauzione definitiva	8
Art. 13 – Recesso	8
Art. 14 - Recesso per giusta causa	8
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	9
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento	9
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	10
Art. 18 - Penali	10
Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	10
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	11
Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio.....	11
Art. 22 - Fatturazione e pagamenti.....	11
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	12
Art. 24 - Foro di competenza.	13

Premessa

- A.** con deliberazione del Direttore Generale n. 1219 del 19/11/2020 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (di seguito denominati IFO) hanno indetto, i sensi dell' art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per il servizio di gestione informatizzata delle risorse umane, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- B.** il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 139 del 27/11/2020 e sulla GUUE GU/S DEL 23/11/2020;
- C.** il Direttore Generale, con Deliberazione del 296 del 12/03/2021, ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- D.** la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
- E.** l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- F.** è decorso il termine di trentacinque giorni dall'avvio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
- G.** l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutto gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- H.** l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito denominati "IFO", rappresentati dal Direttore Generale f.f. Dr.ssa Laura Figorilli, nata a Rieti (RI) il 25.10.1964, insediatasi nella carica a seguito della deliberazione n. 550 del 3.05.2021 degli I.F.O., domiciliata per la carica come sopra;

E

GPI S.p.A., con sede legale in 38122 Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, C.f., P.Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, in persona del Procuratore Speciale dott. Fruet Oscar (C.F. FRTSCR77E18L378Z), nato a Trento il giorno 18 maggio 1977, residente a Altipiano della Vigolana (TN), via alle Foreste n. 32, come risulta dalla Procura Speciale avente numero di repertorio 9226 del dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, quale mandataria del RTI costituito con la mandante **LTP LEGAL & TAX PARTNER**, Società tra avvocati e commercialisti, CF e PI 04992510281 con sede in Trieste Via Filzi 15, in persona del presidente e amministratore delegato dott. Oscar Fruet (C.F. FRTSCR77E18L378Z), nato a Trento il giorno 18 maggio 1977, residente a Altipiano della Vigolana (TN), via alle Foreste n. 32

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto:

A) il servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS (Software as a Service) comprendente il trattamento giuridico, la formazione e le presenze/assenze del personale in rapporto di servizio a qualsiasi titolo impiegato.

B) l'affidamento in outsourcing funzionale del servizio funzioni amministrative per gli aspetti economici, fiscali e relative dichiarazioni, previdenziali, del personale in rapporto di servizio a qualsiasi titolo impiegato.

I servizi dovranno comprendere la gestione di tutti gli istituti contrattuali e tutte le evoluzioni necessarie per l'adempimento delle linee di indirizzo e disposizioni regionali in materia, nonché la gestione della contrattazione integrativa di IFO.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle prescrizioni di cui al Capitolato speciale.

Art. 3 - Durata del Contratto

L'appalto ha una durata pari a 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione.

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 4 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, in Euro 291.312,00, IVA esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a Euro 2.400,00, IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a Euro 293.712,00.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

Art. 5 bis – Avvio del servizio e collaudo

Si applica l'art. 3 del Capitolato Speciale.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di IFO, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dagli IFO direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IFO paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con gli IFO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, gli IFO hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare agli IFO. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa di IFO.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di non effettuare alcuna operazione di trattamento (raccolta, comunicazione, diffusione, registrazione, conservazione, utilizzo, ecc.) di dati personali ovvero qualsiasi informazione idonea ad identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative ex art. 32 del Regolamento 2016/679 in conformità dei principi privacy by design e privacy by default;

6. Il Fornitore si obbliga a segnalare tempestivamente agli IFO –Titolare del trattamento – eventuali violazioni di sicurezza e/o comportamenti anomali che possano anche solo potenzialmente violare i diritti e le libertà delle persone fisiche;

7. Con separato atto, allegato e parte integrante del presente contratto, gli IFO, nella qualità di Titolare del Trattamento, nominano il Fornitore responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto degli IFO e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne gli IFO da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimi in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate dall'IVASS alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni di qualsiasi natura prodotti agli IFO, al personale degli IFO ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni patrimoniali causati in ragione di eventuali ritardi interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Tale polizza dovrà coprire anche i rischi e i danni agli IFO e a terzi inerenti la perdita, la distruzione e la divulgazione non autorizzata di informazioni e dati sensibili e personali archiviati, nonché l'interruzione e la compromissione del sistema informatico, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale sia esplicitato che la polizza copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del presente contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 10 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni limitatamente alle attività di competenza di GPI S.p.A. ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

GPI SPA

IBAN: IT 60 U 03069 01859 651100395232

c/o Intesa San Paolo Spa

AG 19769 – TRENTO VIALE VERONA

LTP LEGAL & TAX PARTNER STPRL

IBAN: IT 11 Z 03069 02126 100000004724

c/o Intesa San Paolo Spa

AG 13924 – VE MESTRE VIA TORINO

L'Impresa si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione agli IFO e alla Prefettura – Ufficio Territoriale della provincia di Roma.

Gli IFO verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 45.820,00 (quarantacinquemilaottocentoventi/00), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore degli IFO. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte degli IFO, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta degli IFO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, gli IFO hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione come segue:

- 25 % decorsi 12 mesi dall'avvio del servizio;
- 30 % decorsi 24 mesi dall'avvio del servizio;
- 25 % decorsi 36 mesi dall'avvio del servizio;
- 20 % alla naturale scadenza del contratto;

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta degli IFO, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento che attesti l'avanzamento dell'esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica.

Gli IFO hanno diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto /o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

Gli IFO hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno agli IFO. In caso di recesso degli IFO, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti gli IFO che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, ovvero per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo, gli stessi IFO potranno recedere in tutto o in parte unilateralmente dal

contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all' Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/16

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate agli IFO. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 850158410F al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto degli IFO al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

Gli IFO si riservano il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze, ovvero gravi ritardi, relativamente agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso gli IFO hanno la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che gli IFO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte degli IFO;
- b. nei casi di quanto previsto nei seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); garanzia definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 23).

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire agli IFO tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice gli IFO interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si

procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Gli IFO procederanno alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, gli IFO potranno risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80, con conseguente escussione della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale (in ossequio a quanto previsto nelle linee guida n. 4 Anac).

Gli IFO possono inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1, del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 7 del Capitolato speciale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora gli IFO ritengano non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, gli IFO provvederanno a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte.

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà degli IFO proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, gli IFO interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Gli IFO, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, possono imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dagli IFO, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dagli IFO.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

Gli IFO nomineranno il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il quale svolgerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Il DEC svolgerà tutte le funzioni ad esso attribuite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49. Al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il DEC accerterà le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento sarà comunicato al RUP. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con gli IFO, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 22 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà sulla base di apposite fatture che saranno emesse dall'Appaltatore con frequenza mensile posticipata, previa attestazione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nominato dagli IFO di regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, gli IFO procederanno ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Gli IFO, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederanno a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Agenzia, non produrrà alcun interesse.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO – Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice Univoco UFWFGB, - CIG: 8639087E98, il numero della delibera di affidamento, il periodo di competenza e l'oggetto dell'appalto.

La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, "scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972" così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment".

L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di IFO, di interrompere la prestazione oggetto di affidamento.

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento

dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti degli IFO. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne gli IFO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dagli IFO, nonché a dare immediata comunicazione agli stessi di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Gli IFO si riservano la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche... Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte degli IFO. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, gli IFO avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 24 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazioni

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere agli IFO le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale,. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario IFO, da appoggiare a: UNICREDIT – presso l'agenzia di ROMA IFO - Via Elio Chianesi n. 53, codice IBAN: IT 58 J 02008 05316 000400000886, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara servizio di gestione informatizzata delle risorse umane". L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per IFO

Il Legale Rappresentante

(documento firmato digitalmente)

Per la società/il Raggruppamento di imprese

Il Legale Rappresentante

(documento firmato digitalmente)

La Società Dichiara, inoltre, dichiara di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, gli artt. 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 e 25 del presente contratto

Per la società/il Raggruppamento di imprese

Il Legale Rappresentante

(documento firmato digitalmente)

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica anche nell'ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente documento.